



COMUNE DI SAN GEMINI

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13	OGGETTO: Determinazione aliquote IMU - Anno 2012
Data 29/06/2012	

L'anno 2012 il giorno 29 del mese di GIUGNO alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

		Presente/Assente
- GRIMANI Leonardo	Sindaco	Presente
- FEDERICI Luca	Presidente del Consiglio	Presente
- PROIETTI Fausto	Componente del Consiglio	Presente
- FRANCESCANGELI Roberto	Componente del Consiglio	Presente
- MOROZZI Massimo	Componente del Consiglio	Presente
- BABILI Elisa	Componente del Consiglio	Presente
- MILIONI Claudia	Componente del Consiglio	Presente
- BISONNI Luciano	Componente del Consiglio	Presente
- CORSETTI Fabio	Componente del Consiglio	Presente
- MASCI Sara	Componente del Consiglio	Presente
- CECCARELLI Emiliano	Componente del Consiglio	Presente
- TROTTI Mimma	Componente del Consiglio	Presente
- MEDEI Gianni	Componente del Consiglio	Presente
- ORTENZI Vanio	Componente del Consiglio	Presente
- PAPI Alessia	Componente del Consiglio	Assente
- BERGONZI Corrado	Componente del Consiglio	Presente
- ARDITO PARETTI Mattia Rosaria	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n 16	Assenti n. 1
---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Luca Federici nella sua qualità di Presidente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario comunale Dott.ssa Giovanna Basile.

La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i sigg. _____

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a trattare l'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, (art. 49, c.l del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Presidente da lettura dell'argomento iscritto al 2° punto dell'o.d.g. ad oggetto: "Determinazione aliquote I.M.U. – anno 2012".

Il Presidente passa la parola al Sindaco per l'illustrazione: "La determinazione dell'aliquota IMU è un atto che precede l'analisi del bilancio. Propongo una valutazione tecnica lasciando le riflessioni all'analisi complessiva del bilancio. Come sapete l'imposta è stata anticipata al 2012. Lo Stato ha individuato i requisiti del soggetto passivo, la base imponibile e le aliquote base. Sono stati individuati i presupposti che sono il possesso dell'immobile, cosa si intende per abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile al Catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente. Poi si considereranno le pertinenze che sono individuate con le categorie catastali che sono la C2, C6 e C7. Poi ci sono indicati i fattori da utilizzare per la rivalutazione delle rendite che sono differenti a seconda della tipologia dell'immobile. Il Governo ha determinato l'aliquota base per le abitazioni principali e per le altre, dando la possibilità ai Comuni di aumentare o ridurre nel limite previsto. Un'imposta da applicare faticosissima. Noi proponiamo di determinare le seguenti variazioni: per quanto riguarda l'aliquota base un aumento dello 0,2% rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato, e per quanto riguarda l'abitazione principale rimane quella fissata dallo Stato e confermiamo con questa delibera, ovviamente approvandola, le detrazioni che ha previsto la legge. In particolare la detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro. In attesa di predisporre un regolamento che dovrà essere fatto entro il 30 Settembre 2012, introduciamo due aspetti particolari, e cioè considerare prima casa la casa coniugale dei separati e quella degli anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in case di cura. Per questi soggetti l'abitazione principale, avendo la residenza in tali istituti, non è più considerata tale e pertanto verrà applicata l'aliquota dello 0,4%. Questa è la proposta che portiamo all'attenzione del Consiglio separatamente dal Bilancio, anche se poi gli effetti della stessa ricadranno sul bilancio stesso".

Seguono gli interventi:

Il consigliere Medei: "A mio parere lasciare il dibattito al bilancio preventivo, quando, votando favorevolmente questa proposta, già stabiliamo che i Sangeminesi dovranno pagare 220/240 euro in più di imposta, non sono affatto d'accordo. Questa decisione influenza direttamente il bilancio, e pertanto è meglio parlarne ora. Ormai l'atto è fatto, le considerazioni di carattere politico io le farei ora. Se il Sindaco propone di approvare le detrazioni, siamo anche noi favorevoli. Siamo d'accordo nell'approvare le riduzioni per le persone che risiedono in centri di cura, ma nel momento in cui si presenta un atto che stabilisce che i cittadini Sangeminesi debbano pagare di più, non siamo d'accordo. Questi cittadini non sono i palazzinari, quelli che hanno 30 o 40 appartamenti, ma sono soprattutto sono i negozi, le botteghe, le attività commerciali in generale. San Gemini è un luogo dove ci sono molte seconde case, ma queste sono state realizzate per i figli o per affittarle, poiché magari si è trattato di un investimento sicuro di denaro. Cerchiamo di ragionare lasciando le cose come stanno, perché il vero peso dell'imposta non è chiaro in questo momento. Infatti il vero gravame di questa imposta la vedremo con il saldo. Adesso è stata pagata la prima rata, e chiunque ha pagato l'ha fatto sulla misura dell'aliquota base, questo aumento non era stato ancora previsto. La rata che è stata pagata quindi è di acconto, poi ci sarà il conguaglio, che potrà essere pagato anche a rate. Il Governo poi si è riservato di verificare esso stesso se le entrate sono congrue rispetto alle stime fatte, altrimenti potrà aumentare le aliquote base. Ne soffriranno soprattutto le

attività commerciali che pagano il 30% in più. Stiamo facendo pagare come Comune, oltre al 7,60 che è uguale per tutti, un altro 30% in più. Questi cittadini devono sapere, e mi auguro che sia giustificato a livello di bilancio, perché abbiamo visto in commissione che si poteva quadrare il bilancio stesso anche senza aumentare le aliquote. Parliamo di IMU sui fabbricati per attività commerciali ed artigianali, voi che lo andate ad approvare vi assumete le responsabilità di dire che anche se non serviranno, avete chiesto 200 mila euro in più ai cittadini. Prudenza, aspettiamo, siamo ancora in tempo per approvare il Bilancio. Proviamo a vedere se nel bilancio possiamo trovare il sistema per non aumentare le aliquote, perché sicuramente queste somme non sono necessari per quadrare il bilancio. Pensiamoci bene e chi ha coscienza provi ad astenersi nell'approvare questa proposta".

Il consigliere Babili: "E' apprezzabile il fatto che l'aliquota per la prima casa non sia stata aumentata, e siano state riproposte le detrazioni, che alcune sono dovute per legge e perciò non stiamo facendo nessuna elargizione. Riguardo invece alla 2^a casa vorrei porre all'attenzione sul fatto che avrei apprezzato un ragionamento che tenesse conto del periodo contingente. L'IMU è un salasso per i cittadini e per l'Italia stessa, quando si va ad aggiungere 2 punti percentuali sulla 2^a casa, è solo un modo per recuperare denaro pubblico che è stato sperperato da politici, e quindi avrei apprezzato che l'Amministrazione Comunale avesse tenuto conto che queste case sono spesso abitate da giovani o familiari che non si possono permettere di acquistare la casa, e quindi concesse in uso gratuito. Si potevano prevedere aliquote diverse per le attività produttive e deduzioni per case locate. Un discorso del genere avrebbe giustificato in miglior modo l'aumento. Potevamo aspettare settembre e vedere se fosse stato necessario l'aumento successivamente".

Il consigliere Masci: "Dispiace che questa battaglia sull'I.M.U l'hanno fatta in altre Amministrazioni, altre forze politiche, Rifondazione, S.E.L... Un'Amministrazione di sinistra avrebbe potuto prevedere riduzioni per non fare pagare ai soggetti più deboli e alle attività produttive. Mi aspettavo una diversificazione. Io faccio comunque la proposta di diversificare le aliquote".

Il consigliere Orteni: " Rimango perplesso, si è capovolto l'assetto politico, parliamo di forze politiche che naturalmente dovrebbero stare dalla parte dei più deboli. Mi riferisco al fatto che la società si è evoluta, oggi chi ha più di una casa è un povero. Da quello che ho potuto capire questa è la classe più debole. Mi domando a questo punto quali siano effettivamente le classi più deboli. Ci troviamo in una situazione internazionale, nazionale e locale sull'orlo della disperazione, ci sono aziende in difficoltà, giovani che non hanno lavoro, situazioni in cui non è sicuro che a dicembre si avrà la tredicesima mensilità, per lo meno per il pubblico impiego, per cui io vi prego di fare 2 tipi di considerazione: quella politica che ci può anche stare, ma quella di amministratore no. Vi domando: stiamo colpendo la classe più indigente della popolazione oppure no? Io penso che una maggiorazione del 2 per mille aggredisce la popolazione che sta già in difficoltà. Io faccio una proposta di individuare con un atto dell'Amministrazione la destinazione certa di queste somme al fine di utilizzarle al meglio, magari per sostegno alle fasce deboli. Trasformarle cioè in qualcosa di produttivo o sociale. Non è accettabile che questi soldi vadano spesi in maniera non proficua".

Il consigliere Bergonzi: " Non è mia materia, mi attengo a quello che è stato detto dal capogruppo, mi auguro che queste risorse servano veramente al Comune, altrimenti chi glielo dice ai cittadini se veramente il Comune non ne ha bisogno? E poi noto

anch'io questa anomalia, questa differenza a livello di politica nazionale della sinistra che si affianca ad un Capo di Governo che non si può certo definire di sinistra. Quindi penso che sia il caso di ripensarci e di valutare bene se il Comune ha veramente bisogno di questo denaro”.

Il consigliere Masci: “Io dico che è grave il fatto che il Governo non abbia differenziato per reddito. Propongo di prevedere esenzione in caso di comodato d'uso e le attività commerciali.”

Il consigliere Medei: “l'IMU sulla 2^a casa colpisce principalmente le attività commerciali ed artigianali e questo dal piccolo fruttivendolo alla Soc. Sangemini. Colpisce anche le persone che hanno una seconda casa per trascorrere le vacanze o chi vive a Roma e viene a riposarsi a San Gemini, pertanto è anche contro il sistema ricettivo. Pertanto la differenza non la fa tanto l'appartamento, ma la fa il magazzino, il capannone, gli uffici, tutto ciò che è attività. Viene penalizzato chiunque, senza nessun tipo di differenziazione in termini di reddito.

Mi auguro che questi soldi vengano spesi bene perché rispetto al bilancio 2011 non era necessario prevedere l'aumento. Ci vuole una riflessione per rispettare un'equità fiscale e rispettare soprattutto i cittadini”.

Il consigliere Francescangeli: “L'IMU è stata inserita come tassa nel federalismo fiscale, che era stato approvato dal Parlamento durante l'ultimo Governo prima di questo tecnico, credo da quasi tutte le forze politiche. Sicuramente è venuta a mancare la fase federalista in questa tassa perché il perché il 50% dell'aliquota base della 2^a casa va allo Stato, non ai comuni, forse è stato detto in un accordo tra il Ministero e l'ANCI, che il prossimo anno l'IMU resterà ai comuni. Sulla 1^a casa è stata mantenuta l'aliquota minima del 4 per mille, e sulla 2^a casa abbiamo deciso di portare al 9,6 per mille prendendoci le nostre responsabilità. Con il tempo credo che, visto che il decreto “Salva Italia” è stato fatto in tempi rapidissimi, e vista la situazione critica del nostro Paese, il P.D. era favorevole al tassare i grandi patrimoni immobiliari, e questo avrebbe fatto sì che la 2^a casa, utilizzata da un figlio o da un parente, potesse avere una tassazione diversa. Noi abbiamo tempo entro settembre e mi auguro che possiamo portare azioni migliorative. Propongo che a settembre, se abbiamo la possibilità di prevedere delle detrazioni, le faremo”.

Il consigliere Medei: “Io ritengo che sia meglio fare azioni subito e non dopo”.

Il consigliere Ortenzi propone la seguente mozione: “Precisare quale sarà la destinazione delle somme previste che dovrebbero compensare il disagio sociale e lo sviluppo”; poi l'Amministrazione dovrà fare la sua parte, adesso serve liquidità perché c'è il rischio di chiedere 100 miliardi alla B.C.E. Tiriamo la cinghia per i prossimi mesi ed auguriamoci che le cose vadano meglio magari l'anno prossimo potrebbe essere tolta, se dovessero compensare il disagio sociale e lo sviluppo”.

Il consigliere Proietti: “Credo che la proposta dell'Ass. Francescangeli di valutare la questione al momento del regolamento entro settembre sia giusta, poiché attualmente sono poco chiare le proposte fatte dal Governo. A settembre potremo verificare queste riduzioni. In riferimento alla proposta del consigliere Ortenzi, è chiaro che sul bilancio noi vedremo che per trovare la quadratura abbiamo tenuto le aliquote invariate per dare un aiuto alle famiglie e lo vedremo nel bilancio su cui

abbiamo dovuto fare dei tagli. A settembre avremo l'occasione per decidere tutte le tematiche dell'IMU e possiamo fare un regolamento che vada incontro alle esigenze dei cittadini”.

Il Sindaco: “Io ribadisco la proposta dell'Assessore Francescangeli , beneficiamo del termine del 30 Settembre, nel momento in cui andremo a fare il regolamento si potrà fare una valutazione se c'è la possibilità e lo concedano i saldi avremo particolare attenzione nella disciplina regolamentare verso il sociale e lo sviluppo economico”.

Il consigliere Bergonzi: “Visto che c'è incertezza, aspettiamo settembre, come diciamo al negoziante che sta lì per chiudere che deve pagare e poi che non deve pagare, manteniamo le tariffe verso il basso, altrimenti sembra un controsenso”.

Si passa alla votazione sulla proposta del Sindaco che ha il seguente esito: favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Masci), contrari n. 3 (Medei, Bergonzi e Ardito);

Il Presidente mette a votazione la proposta di approvazione della determinazione delle aliquote I.M.U. che da il seguente esito: Favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Ortenzi, Masci e Babili), contrari n. 3 (Medei, Bergonzi e Ardito).

Gli interventi dei consiglieri sono registrati su documento informatico che è conservato agli atti a cura dell'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;

VISTO l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

PRESO ATTO che:

- l'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);

- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;

- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

- per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, l'aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4%;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero sia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 – Art. 9, comma 8 – Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all'art 13 comma 10 del DL 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del DL 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

DATO ATTO che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012;

CON il risultato della votazione sopra riportato,

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- **ALIQUOTA BASE**

Aumento dello 0,20 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato;

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

Conferma dell'aliquota ridotta stabilita dallo Stato;

2. di approvare per l'anno 2012 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore ad € 400,00;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche ai seguenti casi:

- alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: *Determinazione aliquote IMU - Anno 2012.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Gemini, li 21/06/2012

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA PATRIZIA ESPOSITO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Basile

IL PRESIDENTE

Luca Federici

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.32, c 1, della L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, li **14 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Basile

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 19/07/2012

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art.134, c 3, del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li **14 LUG. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Basile